Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 8 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 16 febbraio 1958, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglia d'oro

Alla memoria di **NOBILI Cesare,** dottore in chimica, il 21 agosto 1957 in Montalto di Castro (Viterbo).

Direttore di uno stabilimento per il caricamento di proiettili d'artiglieria, al verificarsi dello scoppio di un ordigno, al cui caricamento era personalmente intento con alcuni operai, si prodigava, benchè ferito, nel soccorso dei propri collaboratori, provvedendo a condurre all'ospedale, alla guida della propria macchina, il più grave di essi. Soltanto allora acconsentiva a farsi medicare delle ferite riportate, che, peraltro, ne rendevano necessario il ricovero immediato in ospedale, dove in seguito decedeva. Nobile esempio di generosità e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

BIANCHI Massimo, fattorino, giugno 1956, in Gargnano (Brescia).

Già distintosi in precedenti azioni di salvataggio, con sprezzo del pericolo, altamente commendevole in un tredicenne, non esitava a tuffarsi completamente vestito nelle acque d'un lago, riuscendo con sforzo a trarre in salvo un bimbo, cadutovi accidentalmente ed in procinto di annegare.

MONTOLI Danilo, barcaiolo, il 7 luglio 1956 in Verona.

Si slanciava vestito fra le vorticose acque d'un fiume in soccorso di un giovane in procinto di annegare, perchè colto da improvviso malore, riuscendo, dopo inauditi sforzi, a trarlo in salvo.

Alla memoria di **PANZAROLA Enzo,** imbianchino, l'8 luglio 1956 in Perugia.

Lanciatosi, con generoso ardimento, nelle acque d'un fiume, per soccorrere un fanciullo, scomparso fra i flutti, veniva anch'egli travolto dalla corrente, facendo olocausto della sua giovane vita nel nobile sfortunato tentativo.

GIAMPIETRI Walter, carabiniere, l'8 luglio 1956 in Capaci (Palermo).

Benchè poco esperto del nuoto, con encomiabile slancio, si tuffava nelle agitate acque del mare per soccorrere un bagnante in procinto di annegare, riuscendo, dopo violenti sforzi e grave rischio della vita, essendoglisi l'altro strettamente avvinghiato, a trarlo in salvo.

Medaglie d'argento con lode

CATTANEO Rita, casalinga, l'11 luglio 1956 in Cassano d'Adda (Milano).

Tuffatasi vestita nella rapida corrente di un fiume, salvava un ragazzo in procinto di annegare. Scorto un altro fanciullo che pure stava per annegare, si lanciava nuovamente in acqua e, con grave sforzo per le menomate condizioni fisiche, riusciva a condurlo salvo alla riva, dando rinnovata nobile prova del suo generoso animo.

Alla memoria di **CAVALIERI Celeste,** assistente tecnico edile, il 27 luglio 1956 in Comacchio (Ferrara).

Nell'intento di recar soccorso ad un operaio colpito accidentalmente da una scarica di corrente elettrica ad alta tensione, rimaneva folgorato, restando vittima del proprio slancio altruistico

PINZONE Salvatore, quattordicenne, il 13 agosto 1956 in Lipari (Messina).

Quattordicenne, con nobile impulso non esitava a slanciarsi in soccorso di una bambina rimasta bloccata in una casa, già evacuata e prossima ad essere investita dalle fiamme di un violento incendio, che la circondavano, traendola poi in salvo.

Alla memoria di **ROVERSI Mannes,** studente, il 18 agosto 1956 in Brisighella (Ravenna).

Nel generoso intento di recar soccorso ad un amico scivolato accidentalmente in un fiume, vi si tuffava parzialmente vestito restando vittima del suo nobile impulso.

ORDINE Achille, studente, il 23 agosto 1956 in Diamante (Cosenza).

Non esitava, con sprezzo del pericolo, ad intervenire in aiuto di un bagnante e di altri soccorritori, che stavano per essere travolti dal mare tempestoso, riuscendo a trarli in salvo, dopo violenta lotta con i marosi, mercè l'ausilio di alcuni pescatori dalla riva.

DI SARLI Paolo, studente, il 29 agosto 1956 in Castelcivita (Salerno).

Sedicenne, con nobile spirito di abnegazione, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle acque d'un fiume per recar soccorso a due ragazzi in procinto di annegare Malgrado uno di essi, nella disperazione del momento, cercasse di avvinghiarglisi, spingendolo sott'acqua, riusciva, con sovrumani sforzi, a trarli entrambi in salvo.

RUGGERI Salvatore, cantoniere comunale, il 23 settembre 1956 in Milazzo (Messina).

Con encomiabile altruismo, non esitava a discendere, trattenendosi a malsicuri appigli, in un pozzo stretto e profondo, in cui era precipitata una donna, riuscendo a raggiungerla ed a trattenerne, con sovrumani sforzi, la testa fuori dell'acqua, fino al sopraggiungere di idonei mezzi di salvataggio.

HELLEPART Alfred, cittadino germanico, l'11 agosto 1957, Vetta dell'Eiger, Alpi.

Componente di una squadra di soccorso, intervenuta in aiuto di un gruppo di alpinisti, tra cui due italiani, rimasti isolati da più giorni su una ripidissima parete alpina e flagellati da violente bufere di neve, si faceva calare con una corda di acciaio dalla cima per più di 300 metri e, dopo vari tentativi, riusciva a raggiungere uno dei pericolanti. Poichè questi non era in grado di muoversi, essendo allo stremo delle forze e ferito, non esitava, con sprezzo del grave rischio, a caricarselo sulle spalle, riportandolo in salvo dopo più di un'ora di drammatici sforzi.

Medaglie di bronzo

RICCHIUTI Michele, vice capo vigili urbani, il 30 agosto 1953 in Ferrandina (Matera).

Accortosi che un pesante trattore privo di conducente, sul quale si trovavano due fanciulli, aveva preso a percorrere una strada in discesa, incurante del pericolo, cercava di balzare sul mezzo in moto nell'intento di farlo deviare verso un muro, ma cadeva al suolo ed investito di striscio da una ruota, riportava varie escoriazioni. Prontamente sollevatosi, continuava la propria generosa azione e con l'aiuto di altro volenteroso riusciva nel proprio intento.

ROCCO Raffaele, brigadiere di pubblica sicurezza, il 30 giugno 1956 in Napoli.

Si tuffava parzialmente vestito per soccorrere un uomo gettatosi in mare a scopo suicida, riuscendo, con sforzo, a trarlo in salvo.

TURRI Don Igino, sacerdote, il 5 luglio 1956 in Grado (Gorizia).

Non esitava, benchè inesperto nel nuoto, a tuffarsi in uno specchio d'acqua per soccorrere un fanciullo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo.

Medaglie di bronzo con lode

SCALISE Riziero, autista, il 7 luglio 1956 in Rossano (Cosenza).

Affrontava decisamente un pescecane spintosi in prossimità di una spiaggia affollata di bagnanti, riuscendo dopo impari, violenta lotta e con l'aiuto di altri, a trascinarlo a riva. Riportava nell'azione lievi ferite.

BERTI Marco, vigile urbano, il 7 luglio 1956 in Portogruaro (Venezia).

Con encomiabile spirito altruistico, affrontava, in una strada di intenso traffico, un cavallo imbizzarrito, trainante un carro privo di conducente, riuscendo a fermarlo dopo ripetuti notevoli sforzi.

TRIPODI Giuseppe, autista, il 13 luglio 1956 in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Richiamato da grida di allarme, con ammirevole intuito e sprezzo del pericolo, afferrava un piccone e forava il serbatoio di benzina di un motomezzo, incendiatosi a contatto di un deposito di rifornimento, riuscendo a scongiurare i pericoli dell'imminente scoppio. Allontanava, quindi, la moto in fiamme, prima che queste riuscissero a raggiungere il deposito di carburante.

FONTANESI Mario, ff. Direttore di manicomio, il 18 luglio 1956 in Limone sul Garda (Brescia).

Sebbene in menomate condizioni fisiche, interveniva prontamente in soccorso di un dipendente che, colto da malore, era sul punto di annegare nelle profonde acque di un lago, riuscendo a trarlo in salvo con l'aiuto di altri animosi.

ZENER Carlo, spazzino, il 21 luglio 1956 in Venezia.

Scorte due bimbe che, avvinghiate, erano in procinto di annegare in un canale, non esitava a tuffarsi vestito e con non lieve sforzo riusciva a trarle in salvo.

CONTI Natale, contadino, il 27 luglio 1956 in Greggio (Vercelli).

Non esitava a tuffarsi in soccorso di un uomo scomparso fra le acque di un fiume, riuscendo a trarlo in salvo.

Medaglie di bronzo

CAVALIERE Nunziato, bracciante agricolo, il 4 agosto 1956 in Camerota (Salerno).

Noncurante del grave pericolo costituito dalla prossimità di una scogliera e dalle pessime condizioni del mare, si tuffava senza indugi e riusciva a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare, riportando numerose escoriazioni e lievi ferite.

PERRONE Pietro, manovale, il 4 agosto 1956 in Diamante (Cosenza).

Si tuffava in soccorso di un bagnante che, esausto per le pessime condizioni del mare, era in procinto di annegare, riuscendo con l'aiuto di altre persone a trarlo in salvo.

SUDANO Anna Maria, studentessa, il 6 agosto 1956 in Bari.

Vista una bimba che nell'attraversare incautamente una strada, stava per essere investita da un'autovettura, si slanciava senza esitazione in suo soccorso, traendola in salvo. Urtata dall'auto, riportava lievi contusioni.

Medaglie di bronzo con lode

LAURI Guido, medico chirurgo, il 10 agosto 1956 in Sora (Frosinone).

Non esitava a tuffarsi parzialmente vestito nelle profonde acque d'un fiume per soccorrere un uomo travolto e sommerso dai flutti, riuscendo, dopo ripetuti tentativi, a riportarlo a galla e, quindi, a trarlo in salvo alla riva.

DI MAIO Domenico, sottobrigadiere di finanza, il 12 agosto 1956 in Marsala (Trapani).

Generosamente si tuffava in mare per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo con sforzo a trarlo in salvo.

PRATESI Iseo, operaio Ferrovie dello Stato, il 12 agosto 1956 in Bibbona (Livorno).

Si tuffava parzialmente vestito nelle agitate acque del mare, per recar soccorso ad un incauto bagnante, in procinto di annegare, riuscendo con sforzo a trarlo in salvo.

SETTIMI Quinto, brigadiere dei carabinieri, il 12 agosto 1956 in Tortoreto (Teramo).

Con generoso ardimento, non esitava a tuffarsi in mare per sottrarre alla furia dei marosi una bagnante che, imprudentemente spintasi al largo era in procinto di annegare.

Medaglie di bronzo

SETTIMI Quinto, brigadiere dei carabinieri, il 12 agosto 1956 in Tortoreto (Teramo).

Già distintosi in precedente salvataggio, senza un attimo di esitazione, si tuffava nel mare in burrasca e, raggiunto un ragazzo già travolto e sommerso dalle acque, riusciva a trarlo in salvo.

OLIVA Francesco Amerigo, carabiniere, il 13 agosto 1956 in Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria).

Accortosi che due fanciulli, per il capovolgimento di una rudimentale imbarcazione in prossimità della riva del mare, erano in procinto di annegare, perchè inesperti nel nuoto, non esitava a tuffarsi completamente vestito, riuscendo a trarli in salvo.

PADOAN Mario, manovale, il 14 agosto 1956 in Cavarzere (Venezia).

Scorto un fanciullo che, caduto accidentalmente in un fiume, era stato trascinato sul fondo dalla corrente, non esitava a gettarsi in acqua vestito riuscendo, con sforzo, a trarlo in salvo.

DEL ZOVO Alberto, artigliere, il 18 agosto 1956 in Nichelino (Torino).

Accortosi che una donna, gettatasi a scopo suicida in un torrente, era in procinto di annegare, non esitava a tuffarsi vestito e, nonostante la vivace reazione della pericolante, con l'aiuto di altro animoso, riusciva a trarla in salvo.

Medaglie di bronzo con lode

ELEUTERI Carlo, ragioniere, il 22 agosto 1956 in Civitanova Marche (Macerata).

Non esitava a tuffarsi in aiuto di un giovane, caduto in mare e scomparso sott'acqua, riuscendo a trarlo in salvo dopo ripetute immersioni.

CRIVELLIN Sergio, custode, il 1° settembre 1956 in Venezia.

Pur essendo in malferme condizioni di salute, si tuffava vestito in un canale, per soccorrere un bimbo, accidentalmente cadutovi, riuscendo a trarlo in salvo.

GERI Manlio, operaio, il 4 settembre 1956 in Piombino (Livorno).

Non esitava a tuffarsi nel mare agitato per soccorrere un bagnante in procinto di annegare, riuscendo, con l'aiuto di altro volonteroso, a trarlo in salvo.

Medaglie di bronzo

GUILLAUME Ilario, sottocapo Ferrovie dello Stato, il 5 settembre 1956 in Albenga (Savona).

Dopo lunga e pericolosa corsa fra i binari, riusciva ad afferrare e trattenere saldamente un uomo che, a scopo suicida, procedeva incontro a un treno in arrivo.

PANZA Francesco, diciottenne, il 26 settembre 1956 in Bari.

Non esitava a tuffarsi in mare completamente vestito in soccorso di un bimbo in procinto di annegare, traendolo in salvo.

BENEDETTI Luigi, bagnino, il 16 settembre 1956 in Roma.

Non esitava a tuffarsi vestito in un fiume per soccorrere due persone in procinto di annegare, riuscendo, con sforzo, a trarle in salvo.

Medaglie di bronzo con lode

CLEMENTE Francesco, carabiniere, il 27 settembre 1956 in Ustica (Palermo).

Con sprezzo del pericolo ed alto senso di solidarietà umana, malgrado poco esperto nel nuoto, si tuffava completamente vestito in mare per recare aiuto ad un uomo in procinto di annegare, riuscendo dopo strenui sforzi, e con l'aiuto di altro animoso, a trarlo in salvo alla riva.

PACCAGNELLA Danilo, carabiniere, il 27 settembre 1956 in Ustica (Palermo).

Con sprezzo del pericolo ed alto senso di solidarietà umana, malgrado poco esperto nel nuoto, si tuffava completamente vestito in mare per recare aiuto ad un uomo in procinto di annegare, riuscendo dopo strenui sforzi, e con l'aiuto di altro animoso, a trarlo in salvo alla riva.

BENEDETTI Luigi, bagnino, il 27 settembre 1956 in Roma.

Si tuffava vestito nelle vorticose acque d'un fiume per soccorrere un bagnante che, colto da malore, era in procinto di annegare, riuscendo, dopo vigorosi sforzi, a trarlo in salvo.

PASETTI Guido Andrea, tenente in servizio permanente effettivo, il 28 settembre 1956 in Roma.

Con generoso impulso, non esitava a tuffarsi parzialmente vestito in un fiume per soccorrere una donna in procinto di annegare, riuscendo con l'aiuto di altri, a ricondurla in salvo

Medaglie di bronzo

BELLERI Battista, operaio, il 30 ottobre 1956 in Sarezzo (Brescia).

Malgrado poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi vestito in una profonda roggia per recare aiuto ad una demente, gettatavisi a scopo suicida e già travolta dalla corrente, riuscendo dopo vigorosi sforzi, a ricondurla in salvo.

(2911) *Il Ministro*: TAMBRONI

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno ha conferito i seguenti attestati di benemerenza:

PALA Michele, sottobrigadiere di finanza, il 9 giugno 1956 in Tirano (Sondrio).

TONTA Dante, impiegato, il 9 giugno 1956 in Tirano (Sondrio).

ERRICI Aurelio, diciassettenne, il 9 giugno 1956 in Ravenna.

RIZZO Santino, capostazione delle Ferrovie dello Stato, il 13 agosto 1956 in Battipaglia (Salerno).

TRANLERO Giorgio, diciassettenne, il 18 agosto 1956 in Nichelino (Torino).

CECCHINI Vito, vigile urbano, il 22 agosto 1956 in Buccheri (Siracusa).

DE ROSA Nicola, geometra, il 23 agosto 1956 in Diamante (Cosenza).

VACCARO Luigi, studente, il 23 agosto 1956 in Diamante (Cosenza).

Il Ministro: TAMBRONI

(2912)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. **1497**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Bologna una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale « Aristotele Fioravanti » di Bologna è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   riparatore di automezzi.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista installatore bassa tensione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica applicata; fisica e chimica; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno professionale; elettrotecnica e misure elettriche; impianti elettrici e disegno relativo; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 279. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Bologna

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 90 settimanali)	8
7. Insegnanti tecnici pratici	4
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N B. — Fermo restanto il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1498.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Piacenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Piacenza è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore (in 2 sezioni);
riparatore di automezzi.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore b. t.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vongono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni della scuola professionale indicata nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; tecnologia; laboratorio tecnologico; disegno professionale; impianti elettrici; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle tettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico con corso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.370.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 280. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Piacenza

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3 Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
PERSONALE INCARICATO	
5 Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 144 settimanali)	9
6 Insegnanti tecnici pratici	5
7 Applicati	1
8 Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N B. — Fermo restanto il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. **1499.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Avellino una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Avellino è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale industriale già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatori;
   tornitori;
   riparatori di automezzi.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricisti impiantisti b. t.
   elettrauto.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   serramentisti.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica e macchine; disegno professionale, tecnologia e laboratorio; elettrotecnica; macchine per la lavorazione del legno; esercitazioni pratiche di officina meccanica, di impianti elettrici e macchine elettriche; legislazione e igiene del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle tettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti

tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 49.720.000.

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 281. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Avellino

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 216 settimanali)	12
7. Insegnanti tecnici pratici	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restanto il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1500.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Novara una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « Galileo Ferraris » di Novara è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:

contabile d'azienda;
segretario di azienda;
corrispondente in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuola di patente per qualificati e specializzati;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; computisteria; ragioneria; materie giuridiche ed economiche; 1ª lingua straniera; 2ª lingua straniera; 3ª lingua straniera; calligrafia; stenografia; dattilografia; pratica di calcolo meccanico; pratica di segreteria; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, e per il turismo e degli istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 37.860.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 285. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per il commercio di Novara

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	1
4. Segretario economo	1
5. Applicati	—
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 180 settimanali)	9
7. Insegnanti tecnici pratici	1
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 646.

Istituzione di un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 30 ottobre 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per

l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 1. — RELLEVA

Repertorio n. 333

Convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa.

L'anno millenovecentocinquantasette (1957) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualità di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *a*);

prof. Gianbattista Funaioli fu Paolo, professore universitario, nato a Siena e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa con deliberazione in data 6 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *b*);

Premesso:

che la Facoltà di agraria, non possiede un numero di cattedre di ruolo sufficiente a sopperire alle sue necessità sia ai fini didattici sia ai fini della ricerca scientifica;

che il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, consapevole di questa situazione e con il preciso intendimento di contribuire al progresso economico-agrario della fascia litoranea della Toscana, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria,

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa ha esaminato la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di un professore di ruolo, plaudendo all'importante iniziativa promossa dal Consorzio universitario;

Tutto ciò premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1.

Presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa sarà istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvati con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario, si obbliga, per la durata della presente convenzione, di corrispondere alla Università degli studi di Pisa, per il finanziamento della cattedra sopra indicata la somma di L. 2 600 000 (duemilioniseicentomila) annue a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione.

Art. 3.

L'Università degli studi di Pisa si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo nonchè l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro.

Art 4.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2 600 000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Consorzio interprovinciale universitario, versera annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa

Art 5.

La predetta convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza 1º novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterrà automaticamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art 4, il posto di cui al precedente articolo restera senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera dal servizio

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegnerà altresì a corrispondere allo Stato, la somma annua di L 520 000, relativa all'eventuale trattamento di quiescenza dei professori in dipendenza di disposizioni legislative.

Questa convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui pagine quattro occupate per intero e quanto qui della presente

Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

Enrico Avanzi n n.
G. B. Funaioli n n.
F to *Carlo Alberto Petraglia*, ufficiale rogante

Copia conforme al suo originale che si rilascia per uso amministrativo.

Pisa, addì 18 dicembre 1957

Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante
CARLO ALBERTO PETRAGLIA

Registrato a Pisa, addì 5 novembre 1957, n. 893/1, vol. 220 mod. I, esatte lire gratis.

Il procuratore superiore
F.to V. GIAMMARUCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1958, n. 647.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Gagliano del Capo (Lecce) e di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Gagliano del Capo (provincia di Lecce) e di Lecce, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1958

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 4. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 648.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS.ma Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS.ma Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS.ma Assunta » di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: « igiene ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 19. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 649.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo nell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 709, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 23 luglio 1956, con il quale sono state apportate tra l'altro, modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, indicandosi in numero di quattro posti di ruolo l'organico della Facoltà di economia e commercio e in numero di tredici posti di ruolo l'organico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 709, alle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1958-59, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è stabilito come appresso:

Facoltà di economia e commercio, posti di ruolo numero 5;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo numero 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 20. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 650.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di « letteratura nord-americana ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « tecnica del mercato dei prodotti agricoli ».

Art. 94. — Dall'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze è soppresso l'Istituto di matematica.

Al suo posto vengono creati i seguenti: Istituto di chimica fisica, Istituto di analisi matematica, Istituto di geometria, Istituto di meccanica razionale.

I tre Istituti matematici avranno una biblioteca comune amministrata collegialmente, e in carico al Seminario matematico, istituito con lo scopo di promuovere mediante conferenze, riunioni e pubblicazioni, il progresso degli studi matematici e la formazione scientifica dei giovani. Detto Seminario dovrà essere retto da un direttore nominato dal rettore, su proposta della Facoltà, fra i professori di ruolo di matematica e che dovrà rimanere in carica per un triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1958, n. 651.

Istituzione della pretura nel comune di Cantù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, primo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione in data 14 maggio 1958, con la quale la Commissione consultiva istituita con l'art. 5 della predetta legge ha espresso parere favorevole alla istituzione della pretura nel comune di Cantù;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Cantù è istituita la pretura, con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense.

Art. 2.

Nella pretura di Como sono soppressi un posto di pretore e un posto di cancelliere in sottordine.

E' soppresso altresì un posto di ufficiale giudiziario nell'ufficio unico presso il Tribunale di Como.

Alla pretura di Cantù sono assegnati un posto di pretore, uno di cancelliere di 1ª classe e un posto di ufficiale giudiziario.

Art. 3.

Il contributo dello Stato al comune di Cantù per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all'art. 2, comma primo, della legge 24 aprile 1941,

n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como.

Art. 4.

La pretura di Cantù comincerà a funzionare il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Como alla data predetta — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio dei Comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione della pretura di Cantù.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 21. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1958, n. 652.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Portovenere (La Spezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Portovenere (provincia di La Spezia), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 22 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque sempre a decorrere dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1958

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 9. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1958.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1958 è istituito a Pisa un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1958
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 16. — BARONE

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1958.

Sostituzione di un componente il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente nazionale metano sono attribuite all'Ente nazionale idrocarburi;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 354, concernente la nomina dei componenti il Comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 54, relativo alla

nomina del dott. Attilio Jacoboni a membro del Comitato in sostituzione dell'ing. Francesco Salimbeni dimissionario;

Ritenuto che il dott. Attilio Jacoboni ha rassegnato le dimissioni da membro del Comitato medesimo;

Vista la designazione formulata dall'A.G.I.P. per la sostituzione del predetto membro;

Decreta:

Il geom. Renato Evangelista è nominato componente il Comitato previsto dall'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Attilio Jacoboni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 384

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1958.

Nomina del generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo Aurelio Guy a presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, e 3 giugno 1955, n. 679;

Visto il decreto del Ministro per la difesa 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 del 17 ottobre 1956, concernente la nomina del generale di Corpo di armata in servizio permanente effettivo Giovanni Cassino a presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia;

Considerato che il generale di Corpo d'armata Giovanni Cassino, raggiunto dal limite di età il 27 marzo 1958, viene collocato in congedo in data 27 maggio 1958;

Decreta:

Il generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo Aurelio Guy è nominato presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, in sostituzione del pari grado Giovanni Cassino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1958

Il Ministro: TAVIANI

(3481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Gioconda Cristina Caravaglio, nata a Brindisi il 16 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dalla Università di Padova il 5 settembre 1950 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1949-50.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23 maggio 1958, n. 123, pag. 2254, n. 8 d'ordine dell'elenco (Ditta GUIDI Alberto fu Ruggero).

Colonna: « Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo di indisponibilità »

in luogo di:

Numero	Data	Gazzetta Ufficiale	
		Numero	Data
3950	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53
3951	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53

leggasi:

Numero	Data	Gazzetta Ufficiale	
		Numero	Data
3950 } 3951 }	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53
4358	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53

(3381)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della predetta legge n 156, viene, altresì, disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse puo ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156) — Riferimenti	Errata	Corrige
	Ente Puglia e Lucania											
1	CAIONE Giovanni Nicola fu Michele	Ascoli Satriano	242.77.87	2268	19-11-52	295 s.o. 2	20-12-52	8-8-53	34.438.791	Fgl. 9, part. 10, superficie	Ha. 1.30.10	Ha. 1.03.10
										Totale generale reddito dominicale	L. 133.626,75	L. 133.627,75
2	GUARINI Eleonora fu Giovanbattista	S. Cesarea Terme	33.38.10	3714	27-12-52	16 s.o. 1	21-1-53	16-8-53	2.382.637	Intestazione ditta, paternità	fu Giambattista	fu Giovanbattista
										Fgl. 4, part. 52 superficie	Ha. 1.4.90	Ha. 1.45.90
										Fgl. 55, part. 106, fgl. di mappa	55	15
										Fgl. 31, part. 13, reddito dominicale	L. 323,23	L. 300,23
3	PAVONCELLI Federico fu Nicola	Cerignola	32.76.70	4027	28-12-52	18 s.o. 1	23-1-53	10-6-53	1.249.887	Fgl. 360, part. 2-*b*, reddito dominicale	L. 2.360 —	L. 2.367 —
4	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Cerignola	111.89.37	4028	28-12-52	18 s.o. 1	23-1-53	13-5-53	27.041.619	Fgl. 172, part. 30, qualità	oliveto	oliveto-vigneto
										Fgl. 316, part. 3, reddito dominicale	L. 20.650 —	L. 20.750 —
5	RIZZI Amelia fu Michele . . .	Montalbano Jonico	461.47.55	827	30-8-51	210 s.o.	13-9-51	24-9-51	11.359.724	Fgl. 19, part. 53, qualità	pascolo cespugliato	pascolo
										Totale superficie	Ha. 461.47.25	Ha. 461.47.55
6	RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino e RUFFO Emilia, legale rappresentante	Ruoti	342.83.91	800	30-8-51	210 s.o.	13-9-51	22-9-51	7.923.900	Fgl. 17, part. 30, superficie	Ha. 0.8.66	Ha. 0.08.66
										Fgl. 38, part. 30, classe	II	III
7	SEVERINI Maria-Elisa fu Augusto	Melfi	209.26.47	3677	27-12-52	15 s.o. 2	20-1-53	29-5-53	6.302.946	Fgl. 72, part. 19, classe	IV	II
8	SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI « TORINO », con sede in Torino	Ascoli Satriano	697.92.23	3680	27-12-52	15 s.o. 2	20-1-53	16-8-53 su L. 49.998.240 e 1-11-53 su L. 43.572.828	93.571.068	Fgl. 25, part. 15, reddito dominicale	L. 791,22	L. 791,92
										2° corpo, totale reddito dominicale	L. 138.039,28	L. 138.039,98
										Totale generale reddito dominicale	L. 303.805,84	L. 303.806,54
9	TAMBORINO Achille, Clementina, Francesco, Giuseppe, Laura e Maria di Vincenzo per 4/6, TAMBORINO Vincenzo fu Antonio per 1/6 e TAMBORINO-FRISARI Giuseppe di Vincenzo per 1/6	Otranto	262.09.95	2578	29-11-52	6 s.o.	9-1-53	16-8-53	9.384.396	Fgl. 4, part. 15, reddito dominicale	L. 1.443,51	L. 1.463,51
										Fgl. 4, part. 38, reddito dominicale	L. 1.533,11	L. 1.523,11
										Totale reddito dominicale	L. 29.420,46	L. 29.430,46

Roma, addì 18 giugno 1958

Visto, p. *il Ministro*. DATO

(3253)

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 4568/2472, in data 3 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1958 (registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 50) è stata definitivamente determinata in L 26 775 680 (lire ventiseimilionisettecentosettantacinquemilaseicentottanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Arcidosso (Grosseto), della superficie di ettari 718 80 42, nei confronti della ditta LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n. 3955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4375/2279 in data 3 maggo 1958, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1958 (registro n 10 Agricoltura, foglio n. 51) è stata definitivamente determinata in L. 255.491 (lire duecentocinquantacinquemilaquattrocentonovantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarance (Pisa), della superficie di ettari 26 85.69, nei confronti della ditta GINORI LISCI Lorenzo fu Carlo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n. 3649, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1958.

(3460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 7 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,81	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,75	650,75	650,25	650,25	649,90	650,37	650,60	650,50	650,25	650,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,8075	145,75	145,81	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,97	89,92	89,98	89,97	89,97	89,97	89,98	89,95	89,96	89,95
Kr N.	86,95	86,95	86,99	86,95	86,90	86,96	86,97	86,90	86,95	86,95
Kr Sv.	120,28	120,30	120,34	120,32	120,30	120,30	120,32	120,25	120,30	120,30
Fol.	164,56	164,60	164,60	164,61	164,55	164,59	164,61	164,50	164,58	164,58
Fr B.	12,48	12,495	12,4975	12,4975	12,4912	12,50	12,4975	12,50	12,48	12,495
Fr. Fr.	148,65	148,37	148,38	148,41	148,40	148,33	148,43	148,30	148 —	148,33
Fr. Sv. acc.	142,42	142,43	142,43	142,4450	142,42	142,44	142,46	142,40	142,41	142,65
Lst.	1739,85	1739,875	1739,625	1739,80	1739,25	1739,74	1739,875	1739,50	1739,60	1739,75
Dm occ.	148,94	148,975	148,97	148,96	148,95	148,97	148,95	149 —	148,96	148,96
Scell. Aust.	24,06	24,07	24,06	24,0675	24,05	24,06	24,06625	24,06	24,06	24,06

Media dei titoli del 7 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,75
Id. 5 % 1935	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	83,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,90
Id. 5 % 1936	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	87 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,425
1 Franco svizzero lib	145,806
1 Corona danese	89,975
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,497
100 Franchi francesi	148,42
1 Franco svizzero acc.	142,452
1 Lira sterlina	1739,837
1 Marco germanico	148,955
1 Scellino austriaco	24,067

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 176 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Ferrari Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 22 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catania — Intestazione: Galizia Giosuè fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 91 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 24 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione· Andreis Modesta fu Gio Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 72 — Data: 22 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Del Giudice Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 45,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 880 — Data: 9 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Ufficio ricevimento — Intestazione Messina Teresa fu Nicola — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 12 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data· 26 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Udine — Intestazione: Pellegrini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 60 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 2841 — Data· 11 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Salina Magda — Titoli del Debito pubblico. al portatore 8 — Capitale 1700

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 43 — Data· 4 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di L'Aquila — Intestazione· Aloisi Giosuè fu Pietro — Titoli del Debito pubblico. nominativi 1 — Capitale L 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6843 — Data: 29 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Ufficio ricevimento — Intestazione Papa Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 — Capitale L 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 37 — Data· 23 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Morrone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 14 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data· 4 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione La Rosa Antonino — Titoli del Debito pubblico· nominativi 5 — Rendita L. 378.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 21 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Como — Intestazione· Molla Attilio fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico al portatore 9 — Capitale L. 106 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 7 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: Bertolini Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 8500.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(3259)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gubbio (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gubbio (Perugia);

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gubbio (Perugia), nell'ordine appresso indicato:

1	Costantino Giorgio	punti	84,18	su 132
2	Soardi dott Mario	»	81,02	»
3	Campanelli dott. Giovanni	»	79,16	»
4	Vasta dott Rosario	»	78 —	»
5	Ferrari Antonio	»	77,06	»
6	Piva dott. Erminio	»	73,74	»
7	Petrone Giovanni	»	73,66	»
8	De Virgilis dott Vito	»	71,81	»
9	Giambitto dott Giuseppe	»	71,77	»
10	Messina dott Francesco	»	70,60	»
11.	Pasqualis dott. Marcello	»	70,42	»
12	Quaiato Matteo	»	70,33	»
13	Giustino Leonardo	»	70,02	»
14	Basile Francesco	»	69,97	»
15	Baraldi dott Dario	»	68,24	»
16	Di Santo dott Angelo	»	68 —	»
17	Bitetti dott. Giuseppe	»	67,29	»
18	Caputo dott. Luigi	»	65,72	»
19	Damiani Rocco	»	65,50	»
20	Bonadio Giuseppe	»	64,48	»
21	Gualtieri Francesco	»	64 —	»
22	Iacona dott Giovanni	»	63,91	»
23	Orsini Orsino	»	63,58	»
24	Spezia Roberto	»	63,50	»
25.	Ruffo Giovanni	»	63 —	»
26	Condemi Bruno	»	62,50	»
27	Pannunzio Primiano	»	62,35	»
28	Tusoni Romolo	»	61,02	»
29	Volpe Michele	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 26 giugno 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(3475)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale in data 15 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1958, registro n 20 Difesa-Marina, foglio n. 30, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal tenente di vascello (ora capitano di corvetta) in ausiliaria Reni Luigi avverso l'esclusione dalla graduatoria degli idonei del concorso a ottantadue sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale — su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale — è stato, in parte, dichiarato inammissibile e, in parte, rigettato.

(3488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a duecento posti di volontario nel ruolo di gruppo B (ora vice procuratore in prova) nella carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n 6 del mese di giugno 1958 del Ministero delle finanze, pubblica, in data 3 luglio 1958 il decreto Ministeriale 3 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1958, registro n. 15 Finanze, foglio n. 38, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a duecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* (ora vice procuratore in prova) nella carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1955.

(3578)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C (ora carriera esecutiva) del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n 6 del mese di giugno 1958 del Ministero delle finanze, pubblica, in data 3 luglio 1958, il decreto Ministeriale 12 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1958, registro n. 13 Finanze, foglio n. 138, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* (ora carriera esecutiva) del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1955.

(3579)

PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 6293 in data 23 aprile 1955, ed i successivi decreti n. 3781 del 6 marzo 1956, n 9871 del 7 giugno 1956, n. 11408 del 16 maggio 1957, d'indizione e riapertura del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1954,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Bosso Anna Maria . . . . punti 56,994
2. Burdese Teresa . . . . » 56,944
3. Pia Luigina . . . . » 56,131
4. Leardi Cristina . . . . punti 54,659
5. Sconfienza Rita . . . . » 54,310
6. Panaro Maria Renata . . . . . . » 53,718
7. Tacchino Giuseppina . . . . . . » 53,685
8. Prasso Maria . . . . » 53,025
9. Lazzarino Domenica . . . . . . » 52,778
10. Tornato Carla . . . . » 52,358
11. Delmonte Adriana . . . . » 51,076
12. Bosco Maria Piera . . . . . . » 50,634
13. Viarengo Dina . . . . » 50,430
14. Montaldo Laura . . . . » 50,000
15. Parodi Rosa . . . . » 48,024
16. Cico Rosa . . . . » 47,900
17. Villa Dialma . . . . » 47,677
18. Marchiaro Felicita . . . . . . » 47,334
19. Pascal Secondina . . . . » 46,724
20. Accornero Elisabetta . . . . . . » 46,652
21. Vittore Pierina . . . . » 46,474
22. Genovesio Giuseppina . . . . . . » 46,228
23. Orbassano Annita . . . . » 45,960
24. Basso Irma . . . . » 45,390
25. Tacchino Claudina . . . . . . » 44,598
26. Squillari Adriana . . . . » 44,201
27. Negro Teresa . . . . » 44,083
28. Giolito Anna Maria . . . . . . » 41,570
29. Viale Maria Maddalena . . . . . . » 40,821
30. Vernaglione Anna . . . . » 39,206
31. Traggia Emma . . . . » 38,860
32. Sandri Marina . . . . » 38,330
33. Guasco Angelina . . . . » 38,013
34. Barbaglio Angela . . . . » 35,925
35. Piacentino Margherita . . . . . . » 35,267
36. Pistone Carla . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura, e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 18 giugno 1958

Il prefetto: DE LUCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 14033 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle condidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1954;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le concorrenti sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Bosso Anna Maria: Castagnole Monferrato;
2) Burdese Teresa: Castelnuovo Don Bosco-Passerano-Marmorito-Pino d'Asti,
3) Pia Luigina: Vigliano;
4) Leardi Cristina: Canelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura, e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 18 giugno 1958

Il prefetto: DE LUCA

(3442)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.